

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) il
16 ottobre 2015 — procedimento penale a carico di Angela Manzo**

(Causa C-542/15)

(2016/C 016/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Parte nella causa principale

Angela Manzo

Questioni pregiudiziali

- 1) Gli artt. 49 e [56] [TFUE] nonché i principi di parità di trattamento ed effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in materia di giochi d'azzardo che preveda l'indizione di una nuova gara (così come regolamentata dall'art. [10, comma 9-] octies legge 26.04.2012 n. 44) per il rilascio di concessioni avent[e] clausole di esclusione dal bando per la mancanza del requisito della capacità economico-finanziaria in ragione dell'assenza di criteri alternativi rispetto a due referenze bancarie provenienti da due istituti finanziari differenti.
- 2) L'art. 47 della direttiva 2004/18/CE⁽¹⁾ del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in materia di giochi d'azzardo che preveda l'indizione di una nuova gara (così come regolamentata dall'art. [10, comma 9-] octies legge 26 04.2012 n. 44) per il rilascio di concessioni [avente clausole di esclusione dal bando per la mancanza del requisito della] capacità economico-finanziaria in ragione dell'assenza di documenti e [di] scelte alternative così come previste dalla normativa [sovra]nazionale.
- 3) Gli artt. 49 e [56] [TFUE] ostano ad una normativa nazionale che impedisca, di fatto, qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco, indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta attività in particolare (secondo le statuizioni contenute nella sentenza Biasci CGE, sez III 12.09.2013 [C-660/11]) nei casi in cui avviene un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari dell'impresa presente sul territorio.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 19 ottobre 2015 —
Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de
l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie**

(Causa C-543/15)

(2016/C 016/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)

Convenuti: Premier ministre, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano all'istituzione di un regime di capacità nel settore dell'energia elettrica come quello di cui al procedimento principale, specificamente descritto ai punti 1, 15 e da 17 a 19 della presente decisione.

In particolare:

- a) Se, benché il regime di capacità retribuisca le capacità soltanto in funzione della loro disponibilità e non della loro effettiva produzione, e data la considerazione degli effetti delle connessioni all'atto di determinare gli obblighi dei fornitori, che allenta il nesso di causalità fra l'esclusione delle capacità straniere dal regime, disposta dal decreto, e il potenziale effetto restrittivo sugli scambi transfrontalieri di energia elettrica che ne può risultare, in termini di scelta nell'assegnazione delle risorse degli investitori e di scelta dell'approvvigionamento dei fornitori, l'articolo 34 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osta a una siffatta misura di esclusione.
- b) Se, data l'evoluzione del quadro giuridico europeo che disciplina il mercato interno dell'energia elettrica, l'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica per la popolazione di uno Stato membro possa rientrare nella nozione di pubblica sicurezza di cui all'articolo 36 del Trattato.
- c) Tenuto conto specificamente del margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri nella definizione di politiche che ne garantiscano la sicurezza sul fronte dell'approvvigionamento di energia elettrica, quali siano i criteri che possono permettere di verificare se un regime di capacità di mercato e decentrato che comporta, allo stato attuale del mercato europeo dell'energia elettrica, una misura di esclusione delle capacità straniere controbilanciata dalla valutazione delle connessioni all'atto della determinazione degli obblighi dei fornitori, rispetti il requisito di proporzionalità necessario ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 del Trattato.

Ricorso proposto il 16 ottobre 2015 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-545/15)

(2016/C 016/24)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Heller, K. Herrmann ed E. Sanfrutos Cano)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 ⁽¹⁾, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non avendo adottato e fatto entrare in vigore le disposizioni giuridiche, regolamentari ed amministrative necessarie all'attuazione di detta direttiva, o comunque non avendole comunicate alla Commissione;
- condannare la Repubblica di Polonia, in osservanza dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, per violazione dell'obbligo di adottare le disposizioni finalizzate all'attuazione della direttiva 2012/19/UE, a una penale di ammontare pari a EUR 71 610 giornalieri dal giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.